

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1493-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 1961

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1961

Nuove disposizioni in materia di depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali ed adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame — di natura prettamente fiscale — era stato dettato, nel testo governativo, dalla necessità di reperire, con modificazioni in materia di depositi giudiziari e di imposta di bollo, tutti i fondi necessari per il nuovo trattamento economico dei magistrati (Stampato Senato 1495). Esso, appena conosciuto, suscitò, come è noto, una forte opposizione specie della classe forense e per la parte che interessa più particolarmente la materia giudiziaria. Poichè le obiezioni che si facevano apparivano non del tutto infondate, ed era facile prevedere che il Parlamento avrebbe operato notevoli falcidie in molte delle nuove imposizioni, la Commissione finanze e tesoro, in sede di discussione di altro disegno di legge fiscale (Stampato Senato 1439 - Addizionale E.C.A.), accogliendo una richiesta del vostro relatore, ha proposto di estendere la nuova addizionale del 5 per cento anche alle imposte di registro, assicurando in tale sede buona parte della copertura necessaria. In tal modo la discussione del disegno di legge in esame si è svolta libera da ogni preoccupazione di una di quelle necessità di bilancio, che spesso impongono soluzioni non confortate da suadenti motivi sostanziali.

È apparso anzitutto che un aumento dei depositi giudiziari per soccombenza fosse in contrasto con la già progettata loro abolizione (v. disegno di legge: « Modificazioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione del detto codice » stampato Camera 1993 presentato il 4 febbraio 1960), la quale trova conforto nell'opportunità di eliminare sia numerose controversie che si frappongono a esigenze di giustizia sostanziale, sia un peso notevole per i cittadini di modesta capacità economica che devono ricorrere alla giustizia e la cui soccombenza non sembra, in un ordinamento moderno, potersi penalizzare. Che se — per non turbare le attuali entrate — l'abolizione totale può differirsi in sede di discussione delle modifiche al codice di procedura civile, è doveroso almeno escludere ogni aumento.

Per questi motivi la Commissione ha soppeso, nel testo che sottopone all'approva-

zione del Senato, gli articoli 1 e 2. La proposta di soppressione investe anche gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 16.

Artt. 3 e 4. — Il maggiore gettito previsto non giustifica per la sua lieve entità un inasprimento, non imposto da necessità indifferibili di copertura.

Art. 5. — Aggravare le spese di chi ricorre alla giustizia del conciliatore non è sembrato consono alla modesta natura di questo processo.

Art. 7. — È evidente che una tassa sui rinvii non disposti di ufficio creerebbe non solo un troppo grave peso al costo dei processi civili, ma in pratica darebbe luogo a inconvenienti di varia natura, non escluso quello di una tendenza del magistrato istuttore a non rinviare d'ufficio e ad una contrapposta tendenza da parte del procuratore delle parti a non chiedere rinvii, anche quando la opportunità di maggiore istruttoria lo richiederebbe. Il che turberebbe il corso del processo.

Artt. 8 e 10. — Non essendovi una imprescindibile necessità di copertura di spese, creare una nuova non indifferente imposta di bollo non è sembrato accettabile per non appesantire il costo del processo, già notevolmente oneroso.

Art. 11. — Esso merita particolari osservazioni. Il Parlamento ha recentemente approvato la legge n. 564 del luglio 1961 con la quale (articolo 3) le imposte di bollo previste dall'articolo in esame sono state « aumentate di un importo pari all'attuale ammontare »; tale aumento è stato già impegnato dalla citata legge per sopperire alle spese per l'aumento dell'organico degli uscieri giudiziari. In tali condizioni deve respingersi l'ulteriore aumento proposto dal disegno di legge.

Art. 16. — Sembra ingiustificato ogni aumento della tariffa vigente.

Per contro sono stati mantenuti gli articoli 6 e 9.

Art. 6. — Attualmente nei giudizi di appello dovuti ai tribunali si fa uso della carta da bollo propria del giudizio di primo grado. La disposizione non è giustificata da un motivo logico e genera necessità di adempimento da parte delle cancellerie, che appesantiscono la contabilità della carta da bollo. È sembrato pertanto opportuno accogliere la disposizione dell'articolo 6 che sopprime la norma vigente (art. 43, n. 1, lettera *b*) della tabella *A* annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492). La sistematica avrebbe imposto l'abolizione di essa per tutti i giudizi, tuttavia la vostra Commissione non ha voluto che semplici ragioni di sistema aggravassero il costo dei giudizi relativi a controversie del lavoro e così l'articolo 6 è stato mantenuto nel suo testo integrale.

Art. 9. — Questo articolo risponde ad un criterio logico: chi non ritiene di dover ricorrere all'Autorità giudiziaria, rimettendo la controversia in arbitri, e chiede poi allo Stato che la sentenza arbitrata abbia efficacia esecutiva pari a quella delle sentenze dei magistrati, deve sopportare un'imposta di bollo che ristabilisca l'equilibrio fra i giudizi arbitrali ed i giudizi del magistrato.

Art. 12. — La Commissione ha ritenuto anche accettabile un'imposta di bollo, graduata a scaglioni in relazione al prezzo di venduto con esenzione per quelli fino a 50.000 lire, sulle note di trascrizione delle vendite di macchine di cui all'articolo 1524 del Codice civile e di quelle relative alla trascrizione del privilegio di cui all'articolo 2762 stesso codice.

Ha peraltro modificato il secondo comma dell'articolo, dichiarando non dovuta l'imposta allorchè il patto di riservato dominio è stipulato in un contratto di acquisto di macchine al cui finanziamento si provvede con un contributo da parte dello Stato ovvero mediante utilizzo di fondi messi a disposizione dall'Istituto finanziatore; una nuova imposta si presenta in contrasto colla finalità che quel contributo e quelle facilitazioni sono intese a raggiungere.

Sono anche accettabili gli articoli 13, 14, 15 e 17.

Art. 13. — È un ritocco che uniforma l'uso della carta da bollo per tutti i fogli.

Art. 14. — Si tratta di atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solamente in casi di uso, riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici, la materia contrattuale, la corrispondenza, la marina mercantile, il movimento di merci, la proprietà fondiaria e tutti quegli altri non espressamente contemplati.

Sostanzialmente l'imposta vigente di bollo di lire 40 è stata elevata a 100, quella di lire 60 a 200 e quella di lire 80 a 300.

Art. 15. — È un richiamo per le violazioni alle norme degli articoli sopra commentati (e non soppressi) alle norme della legge sul bollo del 1953. E ciò è ovvio.

Art. 17. — Si tratta di un adeguamento delle tariffe al mutato valore della moneta. Il trattamento tributario, cui sono soggetti gli atti pubblici e privati, le dichiarazioni di vendita, che fanno seguito alle vendite avvenute verbalmente, le trascrizioni, le sentenze ed i provvedimenti recanti trasferimenti di veicoli a motore e rimorchi per la iscrizione nel pubblico registro automobilistico, è tuttora ancorato ad una tariffa che risale al 1946. L'aumento del 40 per cento recato dalla nuova tabella, e l'inclusione in essa anche degli atti riferentisi a rimorchi adibiti a trasferimento di persone, risponde — e non del tutto — alla svalutazione della moneta avvenuta dal 1946 ad oggi.

Il Governo ha proposto un articolo aggiuntivo inteso ad eliminare una disparità di trattamento fiscale che si è venuta a determinare nel settore dei vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito a seguito del recente aumento delle imposte di bollo sulle cambiali con scadenza sino a quattro mesi disposto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1961 n. 851. La Commissione lo ha accettato in quanto, poichè la legge 851 ha elevato dal 3 al 4 per cento l'aliquota di cui al n. 1 della tabella *b*), lasciando d'altra parte immutata quella di cui alle lettere *c*) e *d*), si è verificato che, mentre i vaglia cambiari all'ordine delle banche con scadenza

fino a quattro mesi sono oggi soggetti alla aliquota di imposta del 4 per cento, quelli con scadenza da quattro a sei mesi devono scontare, invece, la minor aliquota del 3 per cento.

Il nuovo testo del disegno di legge comporta la modificazione del titolo, che dovrà suonare nei seguenti termini: «Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico».

Il sistema seguito dal disegno di legge di provvedere in settori diversi ha impedito al vostro relatore una relazione di carattere sistematico e gli ha imposto di seguire il sistema analitico di commento articolo per articolo.

Il vostro relatore confida che il Senato vorrà, col suo voto favorevole, approvare il testo del disegno di legge proposto dalla Commissione.

PIOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Nuove disposizioni in materia di depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali ed adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico

Art. 1.

Il deposito previsto dall'articolo 364, primo comma, del Codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è stabilito, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° maggio 1961, nella misura seguente:

1) se la sentenza impugnata è del pretore, lire 2.000;

2) se la sentenza impugnata è del Tribunale, lire 8.000;

3) se la sentenza impugnata è della Corte di appello ed in ogni altro caso:

a) lire 10.000 se la controversia è di valore non eccedente lire 5 milioni;

b) lire 20.000 se la controversia è di valore eccedente lire 5 milioni e non 50 milioni;

c) lire 50.000 se la controversia è di valore eccedente lire 50 milioni o indeterminato.

Il deposito previsto dall'articolo 398, terzo comma, del Codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, per le domande di revocazione delle sentenze del Conciliatore è stabilito, per le domande notificate a decorrere dal 1° maggio 1961, in lire 3.000.

Art. 2.

Il deposito previsto dall'articolo 651 del Codice di procedura civile modificato dallo articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è stabilito, per le opposizioni

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico

Art. 1.

Soppresso.

Art. 2.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*).

notificate a decorrere dal 1° maggio 1961, in lire 1.000 se l'opposizione è proposta davanti al conciliatore o al pretore; in lire 5 mila, se l'opposizione è proposta davanti al Tribunale o alla Corte d'appello.

Art. 3.

La tassa fissa prevista dall'articolo 7, primo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, modificato dall'articolo 4 della legge 25 aprile 1957, n. 283, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è stabilita in lire 25.000.

L'anzidetta tassa fissa non è dovuta nei giudizi relativi a rapporto di pubblico impiego ed è ridotta a metà per i ricorsi di appello contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, nonché per i ricorsi contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa previsti dall'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Art. 4.

La tassa fissa prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, numero 161, modificato dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale è stabilita in lire 20.000.

Resta ferma la esenzione per i giudizi ad istanza del procuratore generale o di persone ammesse al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni.

Art. 5.

È istituita un'imposta fissa di bollo, nella misura di lire 100 per ciascun foglio, per tutti gli atti del procedimento innanzi al giudice conciliatore quando il valore della causa supera le lire 10.000.

L'imposta è assolta mediante l'impiego esclusivo di carta bollata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

Soppresso.

Art. 4.

Soppresso.

Art. 5.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 6.

La riduzione d'imposta di bollo per gli atti del procedimento nei giudizi di appello avanti i tribunali prevista dall'articolo 43, n. 1 lettera b) della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è soppressa.

Resta ferma la riduzione d'imposta per gli atti nei giudizi relativi alle controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego.

Art. 7.

Per ciascun rinvio non disposto d'ufficio nelle cause in materia civile è dovuta una imposta fissa di bollo nella misura seguente:

a) nei procedimenti avanti i Pretori, lire 200;

b) nei procedimenti avanti i Tribunali, lire 300;

c) nei procedimenti avanti le Corti di appello, lire 2.000;

d) nei procedimenti avanti la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato, lire 5.000.

L'imposta è assolta mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi a cura del cancelliere col bollo d'ufficio sui registri di udienza del giudice.

Agli effetti fiscali è equiparata al rinvio la correzione della data dell'udienza fissata.

Nei procedimenti avanti i Pretori, i Tribunali e le Corti di appello l'imposta può essere assolta, qualunque sia il numero dei rinvii, in unica soluzione a *forfait*, rispettivamente nella misura di lire 1.000, lire 2.000 e lire 5.000.

Art. 8.

Sulle ordinanze non di semplice rinvio e sui decreti non soggetti alla formalità della registrazione è dovuta una imposta speciale di bollo di lire 300 se emessi dal Pretore, e di lire 500 se emessi dal Tribunale e dalla Corte di Appello.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Soppresso.

Art. 8.

Soppresso.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

L'imposta è assolta mediante marche da bollo da applicare e da annullarsi a cura del cancelliere col bollo d'ufficio ed è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione dell'ordinanza o del decreto.

Art. 9.

Nei procedimenti avanti gli arbitri non si applicano le norme di cui agli articoli 7 e 8 ma il provvedimento del Pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile è soggetto ad imposta speciale di bollo di lire 5.000 se il valore della causa è di competenza del Pretore e di lire 20.000 se il valore della causa è di competenza del Tribunale.

L'imposta è riscossa in modo virtuale all'atto della registrazione del decreto.

Art. 10.

Le sentenze e i decreti ingiuntivi in materia civile sono soggetti ad una speciale imposta fissa di bolla nella misura seguente:

- 1) se il provvedimento è emesso dal Conciliatore o dal Pretore lire 300;
- 2) se il provvedimento è emesso dal Tribunale o dalla Corte di appello lire 500;
- 3) se il provvedimento è emesso dalla Corte di cassazione lire 1000.

L'imposta è assolta mediante marche apposte ed annullate a cura del cancelliere ed è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione della sentenza.

Art. 11.

L'imposta di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale prevista dall'articolo 45, nn. 2, 3 e 4 della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è maggiorata di lire 300 per i decreti e le sentenze di condanna

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Soppresso.

Art. 11.

Soppresso.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

emessi dal Pretore per contravvenzioni e di lire 500 per tutti gli altri decreti e sentenze di condanna.

Art. 12.

Le note di trascrizione del patto di riservato dominio nelle vendite di macchine di cui all'articolo 1524 del Codice civile nonché quelle relative alla trascrizione del privilegio di cui al successivo articolo 2762, sono soggette ad una speciale imposta fissa di bollo nella misura seguente:

quando il prezzo supera lire 50.000 e non 250.000 lire 1.000;

quando il prezzo supera lire 250.000 e non 500.000 lire 2.000;

quando il prezzo supera lire 500.000 e non 1.000.000 lire 3.000;

quando il prezzo supera lire 1.000.000 e non 5.000.000 lire 5.000;

quando il prezzo supera lire 5.000.000 e non 10.000.000 lire 10.000;

quando il prezzo supera lire 10.000.000 e non 50.000.000 lire 20.000;

quando il prezzo supera lire 50.000.000 lire 25.000.

Quando il patto di riservato dominio è stipulato in un contratto di acquisto di macchine al cui finanziamento si provvede con un contributo da parte dello Stato ovvero mediante utilizzo di fondi messi a disposizione dell'Istituto finanziatore da parte dello Stato medesimo, l'imposta fissa di bollo prevista dal comma precedente è ridotta alla metà.

L'imposta è assolta mediante marche da bollo per cambiali apposte ed annullate a cura del cancelliere sul duplo della nota da custodirsi in archivio ed è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione della nota.

È in facoltà del Ministro delle finanze di modificare con proprio decreto il modo di pagamento dell'imposta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 12.

Identico.

Quando il patto di riservato dominio è stipulato in un contratto di acquisto di macchine al cui finanziamento si provvede con un contributo da parte dello Stato ovvero mediante utilizzo di fondi messi a disposizione dell'Istituto finanziatore da parte dello Stato medesimo, l'imposta fissa di bollo prevista dal comma precedente non è dovuta.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 13.

L'imposta di bollo sulle copie degli atti delle società da depositarsi ai sensi dell'articolo 2435 del Codice civile è stabilita in lire 300 per ogni foglio e può essere assolta con carta bollata, marche e bollo a punzone.

Se l'imposta è assolta con marche queste devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro.

Art. 14.

Le imposte fisse di bollo dovute in caso di uso per gli atti e scritti indicati negli articoli 48 a 61 e 65 della tariffa, allegato A, Parte seconda, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono stabilite nella misura seguente:

1) quando si voglia farne uso davanti i seguenti organi giurisdizionali:

a) Conciliatori, Pretori ed ogni altro giudice speciale non indicato nelle lettere seguenti; per ogni foglio lire 100;

b) Tribunali, Corti di appello, tribunali delle acque pubbliche, Commissario degli usi civici, nonché Giunte provinciali amministrative e Consigli di prefettura in sede giurisdizionale; per ogni foglio lire 200;

c) Corte di cassazione, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Consiglio di Stato e Corte dei conti in sede giurisdizionale; per ogni foglio lire 300;

2) quando si voglia farne uso negli altri casi previsti dall'articolo 2 della legge del bollo; per ogni foglio lire 200.

Art. 15.

Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 16.

L'imposta di bollo prevista dall'articolo 66 della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, per gli atti e documenti che a norma della legge di registro sono soggetti a registrazione in caso d'uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo della formalità della registrazione, l'applicazione della imposta di bollo, è stabilita in lire 200 sul solo primo foglio.

Art. 17.

La tabella riportata nell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1946, n. 417 è sostituita dalla seguente:

	Tassa fissa
A) motocicli di qualsiasi tipo motocarrozette e trattrici agricole	L. 500
B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di per- sone e di cose:	
1) fino a 8 CV »	3.500
2) da oltre 8 fino a 12 CV »	7.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV »	10.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV »	14.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV »	21.000
6) oltre 40 CV »	28.000
C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose: di portata:	
1) fino a 7 quintali »	7.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali »	17.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali »	21.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali »	28.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 16.

Soppresso.

Art. 17.

Identico.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

	Tassa fissa
5) da oltre 45 fino a 60 quintali	L. 35.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali	» 42.000
7) oltre 80 quintali	» 56.000

D) rimorchi di portata:

1) fino a 20 quintali	» 14.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali	» 24.000
3) oltre 50 quintali	» 35.000

E) rimorchi per trasporto di persone:

1) fino a 15 posti	» 10.000
2) da 16 a 25 posti	» 13.000
3) da 26 a 40 posti	» 18.000
4) oltre i 40 posti	» 25.000

Per gli autoveicoli muniti di carte di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire detti veicoli, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa prevista dalle lettere *c* e *d*) è ridotta a 1/4 (un quarto).

Negli atti di trasferimento devono essere riportati tutti i dati tecnici risultanti dai documenti di circolazione, che riflettano il numero del telaio, la potenza del motore espressa in CV, la portata espressa in quintali per i veicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose, e il numero dei posti per i veicoli di cui alla lettera *E*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 18.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, n. 4, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di bollo sui vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli istituti ed enti contemplati dall'articolo 41 di detta

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

legge e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 agosto 1946, n. 370, sono sostituite dalle seguenti:

« Per quelli con scadenza non superiore ad un mese la stessa imposta di cui al n. 1, lettera *a*);

per quelli con scadenza superiore ad un mese e sino a sei mesi la stessa imposta di cui al n. 1, lettera *b*);

per quelli con scadenza superiore ai sei mesi o in bianco d'imposta di cui al n. 1, lettera *d*), ridotta alla metà ».